UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO — DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Corso di laurea in Diritto dell'ambiente e dell'energia — sede di Lanciano

# Storia del diritto dell'ambiente

*Foglio di lavoro 1 · L'officina della prassi*

Prof. Gabriel Faustino Santos

| **Lezione 1 · mercoledì 7 ottobre 2026 · 14.00–17.00** | **P. Grossi, L'Europa del diritto, cap. I, § 1** |
|---|---|
| *L'officina della prassi: l'ordine giuridico dell'alto medioevo* | *Il paragrafo per intero, dal § 1.1 al § 1.8* |

## Come usare questo foglio

I quattro esercizi si svolgono in aula, nei momenti indicati. Il glossario e la traccia di lettura servono invece dopo: accompagnano la lettura del § 1 del manuale, che è obbligatoria. Le due tabelle si completano a casa, e le riprendiamo insieme all'inizio della prossima lezione.

*Le citazioni fra virgolette basse rinviano al testo di riferimento indicato nel syllabus.*

# 1. Glossario ragionato

Venticinque termini, nel significato che hanno per gli storici del diritto — non in quello corrente. Conviene annotare a margine i punti che sembrano contro-intuitivi: di norma sono i più importanti.

| | |
|---|---|
| officina della prassi | I secoli dal V all'XI, in cui il diritto è costruito giorno dopo giorno dalla pratica — soprattutto notarile, anche giudiziaria — in assenza di una scienza giuridica circolante. |
| laboratorio sapienziale | La stagione successiva, dal XII secolo: riscoperta del Digesto, università, costruzione dottrinale. Rilegge e sistema ciò che la prassi aveva fondato. È il tema della lezione 2. |
| incompiutezza del potere politico | «La carenza di ogni vocazione totalizzante, la sua incapacità (ma anche indifferenza) a occuparsi di tutte le manifestazioni sociali e a controllarle, coprendo solo certe zone dei rapporti intersoggettivi.» Struttura, non debolezza. |
| ordinativo / potestativo | I due aggettivi che oppongono una genesi dal basso, rispettosa della realtà oggettiva, a una volontà superiore che piove dall'alto. Il diritto medievale è assai più ordinativo che potestativo. |
| pluralismo giuridico | La possibilità di convivenza di diversi ordinamenti giuridici prodotti da diversi gruppi sociali, anche se insistono su un territorio soggetto a una stessa autorità politica. Il Medioevo ne vede il trionfo; la modernità vi sostituirà il monismo. |
| autonomia del diritto | Conseguenza della relativa indifferenza del potere verso il giuridico: il diritto è l'ordinamento della società, che in autonomia rispetto ai detentori del potere cerca invenzioni che le garantiscano la salvezza. Nozione relativa, mai assoluta. |
| comunità intermedie | Gli assetti comunitari che proliferano come supplenza di una forza superiore assente: nuclei plurifamiliari, aggregati gentilizi, corporazioni religiose, assistenziali, professionali. Una società di società. |
| uti socius / uti singulus | Il singolo sopravvive come membro di una comunità e non come individuo solitario — inerme al pari della formica fuori del suo formicaio. Imperfezione dell'individuo, perfezione della comunità. |
| fattualità | Il diritto riscopre i fatti nella loro genuinità, vi si adagia, si lascia modellare da essi, né pretende di coartarli o di alterarli. I fatti hanno già in sé una carica giuridica che attende solo di manifestarsi. |
| effettività / validità | «La grande regola costituzionale non è la validità, cioè la corrispondenza a un modello generale autoritario, bensì l'effettività.» È il criterio che regge tutta l'esperienza proto-medievale. |
| naturalismo giuridico | L'ispirazione di fondo dell'epoca: è sulla dimensione della natura fisica che la dimensione umana si modella, a quella completamente e docilmente sottomessa. |
| primitivismo giuridico | Radicalizzazione del naturalismo: la coscienza subisce la natura fino a compenetrarsi in essa, perdendo la possibilità di contemplarla criticamente e di oggettivarla. |
| reicentrismo | «All'antropocentrismo della civiltà classica si va sostituendo un reciso reicentrismo, centralità della res, della cosa, del complesso di cose che è il cosmo.» |
| terra, sangue, durata | I tre fatti primordiali che fondano il nuovo ordine. Hanno un medesimo significato antropologico: minimizzano il contributo dell'individuo singolo, elevando a protagonista la natura delle cose e il gruppo. |

| | |
|---|---|
| personalità del diritto | Il diritto come pertinenza di una stirpe: lo stesso sangue reclama un medesimo diritto, un diverso sangue esige l'assoluta incomunicabilità. |
| professioni di legge | Le affermazioni solenni fatte davanti a un giudice da attore e convenuto, precisanti la propria appartenenza a questo o a quel costume giuridico. Diffuse fino a tutto il secolo XII. |
| consuetudine | Fatto ripetuto nel tempo in seno a una comunità, ripetuto perché vi si avverte una valenza positiva; i filosofi la definiscono «fatto normativo». Nasce dal basso, dalle cose, dalla terra, e dalla terra non si separa. |
| costituzione del primo Medioevo | La ricchissima fioritura consuetudinaria come nascosta ma solidissima piattaforma: non una carta di principii redatta per iscritto, bensì un tessuto di regole non scritte ma vincolantissime perché attingono ai valori riposti di una società. |
| particolarismo | Il carattere del nuovo ordine giuridico: un ordine che non può né vuole soffocare le pretese che salgono dal particolare. Le fonti parlano di consuetudo regionis, loci, terrae, fundi, casae. |
| appartatezza del legislatore | Il principe non si concepisce come produttore di diritto ma come giudice e gran giustiziere, la cui virtù tipica è l'essere aequus. Il suo potere è iurisdictio. |
| lex / consuetudo | Fra i due termini non v'è l'abisso concettuale che il legalismo moderno vi ha sopra costruito: la consuetudo è una legge in potenza, e la legge è una consuetudine debitamente redatta per iscritto, certificata e sistemata. |
| diritto agrario | Se il diritto romano è prevalentemente diritto civile, imperniato sul civis astratto, il diritto proto-medievale è prevalentemente diritto agrario, imperniato sui fatti della coltivazione e su soggetti economicamente connotati: allevatori, coltivatori, boscaioli. |
| dominium / detentatio | L'opposizione romana fra il pieno potere sulla cosa e il semplice rapporto di fatto, che sterilizzava giuridicamente ogni detenzione. Nella cultura reicentrica appare inutilizzabile: le situazioni di effettività sulla terra si elevano a situazioni para-dominative. |
| ius divinum / ius humanum | La dicotomia individuata da Ivo di Chartres alla fine dell'XI secolo: poche regole perpetue e immutabili perché necessarie alla salvezza; e un ampio strato umano, soltanto utile, che deve accomodarsi alle fragilità umane. |
| relaxatio legis | Il potere del giudice canonico di usare rigore o moderazione e di arrivare alla non-applicazione della norma quando il caso pastoralmente lo richieda. Espressione della aequitas canonica. |

## 2. Gli esercizi della lezione

### Esercizio 1 — «Il diritto è…»

Le prime tre parole che vi vengono in mente. Non pensateci troppo.

Dopo il confronto in aula, annotate qui che cosa avevano in comune le risposte della classe:

### Esercizio 2 — Riconoscere l'anacronismo

In coppia. Per ciascuna affermazione: è una descrizione accettabile dell'alto medioevo, oppure vi proietta una categoria che non gli appartiene? Se la seconda, scrivete quale.

a) «Nel secolo VII il re longobardo esercitava la sovranità sul regno.»

b) «L'Editto di Rotari è il codice civile dei Longobardi.»

c) «La consuetudine era una fonte subordinata alla legge del principe.»

d) «Il concessionario di un fondo aveva un diritto soggettivo su di esso.»

e) «La Chiesa era un potere concorrente dello Stato.»

## Esercizio 3 — Il processo di Pavia

In gruppi di tre. Pavia, intorno al 730. Davanti al giudice si presentano tre persone per una lite su un fondo:

- Arichis, longobardo, che ha ricevuto il fondo dal padre;
- Petrus, romano, che lo coltiva da vent'anni in forza di un contratto agrario;
- il presbitero Iohannes, che rivendica per la sua chiesa una decima sui frutti.

a) Quale diritto si applica a ciascuno dei tre? Può il giudice applicarne uno solo a tutti?

b) Che cosa deve accertare il giudice prima ancora di entrare nel merito della lite?

c) Se foste il giudice, quale ordine seguireste — e su quale base decidereste il conflitto fra i tre diritti?

## Esercizio 4 — Il bosco presso Lanciano, anno 850

In gruppi di tre. Un bosco alle porte del borgo. Sulla stessa estensione insistono, contemporaneamente:

- un monastero, che ne rivendica la titolarità in forza di una donazione di ottant'anni prima;
- gli abitanti del villaggio, che vi raccolgono legna morta da tre generazioni senza che nessuno l'abbia mai impedito;
- un signore laico, che vi esercita la caccia e la esercitava già suo padre;
- il mugnaio, i cui porci vi vanno alle ghiande ogni autunno.

a) Chi è «il proprietario» del bosco?

b) La domanda (a) è ben posta? Che cosa presuppone, e quella presupposizione vale per l'anno 850?

c) Che cosa accadrebbe alle posizioni degli altri tre se applicassimo l'art. 832 del codice civile?

## 4. Due tabelle da completare

Da completare a casa. Le riprendiamo insieme all'inizio della prossima lezione.

### Tabella A — Due modi di ordinare il giuridico

Completate la colonna di destra. L'esercizio non è trovare «ciò che mancava» al medioevo, ma dire in che cosa i due assetti differiscono.

| | **Ordine altomedievale** | **Ordine moderno (dal Trecento in poi)** |
|---|---|---|
| chi produce il diritto | una coralità di fonti; il principe è una fra le molte | |
| criterio di applicazione | la persona (il ceppo, il ceto) | |
| che cosa rende giuridica una norma | l'effettività dimostrata nei fatti | |
| rapporto col potere politico | relativa indifferenza reciproca; autonomia del diritto | |
| al centro dell'ordinamento | la res; il gruppo | |
| la proprietà sulle cose | fasci di situazioni reali concorrenti sulla stessa res | |
| il singolo | imperfectum: esiste giuridicamente dentro un ordo | |
| il prezzo che si paga | alluvionalità, asistematicità, incertezza | |

### Tabella B — Le fonti in concorso

Completate le celle vuote servendovi del manuale e della lezione. Le ultime righe si chiariranno del tutto soltanto con la lezione successiva.

| **Fonte** | **Chi la produce** | **Che cosa regola prevalentemente** |
|---|---|---|
| consuetudine | | |
| editti e capitolari | il principe (re longobardo, monarca franco) | |
| diritto canonico | | |
| statuti cittadini | | |
| diritto feudale | | |
| lex mercatoria | il coetus mercatorum | |
| ius commune | | |

## 5. Traccia di lettura del § 1

Per ciascuna sezione, una domanda a cui rispondere in due o tre righe.

| | **Paragrafo** | **Domanda** |
|---|---|---|
| § 1.1 | Il contesto politico: una società senza Stato | Che cosa si intende per «incompiutezza» del potere politico? Ricostruite le circostanze che vi portarono e dite perché «Stato» è un termine da evitare quando si parla del Medioevo. |
| § 1.2 | Il trionfo delle comunità intermedie | Perché il singolo, se sopravvive, sopravvive uti socius e non uti singulus? Che ruolo gioca in questo la Chiesa Romana? |
| § 1.3 | Il vuoto culturale e la fattualità del diritto | Che cosa significa «fattualità»? E perché terra, sangue e durata hanno, tutti e tre, lo stesso significato antropologico? |
| § 1.4 | Il primato della consuetudine tra le fonti | L'immagine del sentiero tracciato in un bosco: che cosa spiega, e che cosa lascia fuori? In che senso la consuetudine è la «costituzione» del primo Medioevo? |
| § 1.5 | Il primato della prassi. All'insegna del particolarismo | Il viaggiatore che passa da una valle all'altra trova mutato anche il paesaggio giuridico. Che conseguenze ha questo per chi deve identificare il diritto applicabile? E perché il protagonista è il notaio? |
| § 1.6 | La appartatezza del legislatore | I re visigoti, longobardi e franchi producono leggi. Perché questo non contraddice la tesi dell'appartatezza? Che rapporto c'è, in quella mentalità, fra lex e consuetudo? |
| § 1.7 | Le soluzioni giuridiche di una società agraria | Perché il diritto proto-medievale è «prevalentemente diritto agrario»? Che cosa accade alla coppia romana dominium/detentatio — ed è il passaggio più importante del capitolo per il nostro corso. |
| § 1.8 | La Chiesa Romana durante il primo millennio | Che cos'è la dicotomia fra ius divinum e ius humanum individuata da Ivo di Chartres? Perché l'elasticità del diritto canonico umano è «un lievito» per l'intera esperienza giuridica medievale? |